

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1977

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria

(77/436/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore in alcuni Stati membri definiscono gli estratti di caffè e di cicoria, stabiliscono le sostanze che possono essere aggiunte in corso di fabbricazione e prescrivono norme particolari per la loro etichettatura;

considerando che le differenze esistenti tra le citate disposizioni ostacolano la libera circolazione degli estratti di caffè e di cicoria, in quanto costringono le imprese produttrici comunitarie a differenziare la loro produzione secondo lo Stato membro destinatario; considerando che tali differenze incidono pertanto direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che per tali motivi nonché per la tutela e l'informazione dei consumatori è necessario stabilire norme a livello comunitario che disciplinino la composizione dei prodotti, le sostanze che possono essere impiegate nella loro fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura e precisare le condizioni per l'uso di denominazioni particolari per alcuni di tali prodotti;

considerando che nella presente direttiva non è tuttavia possibile armonizzare tutte le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari che possono ostacolare gli scambi degli estratti di caffè e di cicoria, ma che il numero degli ostacoli dovuti a questa circostanza è destinato a diminuire man mano che progredirà l'armonizzazione delle disposizioni nazionali relative ai prodotti alimentari;

considerando che la determinazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di questi prodotti costi-

tuisce una misura d'applicazione di carattere tecnico, la cui adozione va affidata alla Commissione al fine di semplificare ed accelerare la procedura;

considerando che in tutti i casi nei quali il Consiglio attribuisce alla Commissione competenze per l'attuazione delle norme stabilite nel settore dei generi alimentari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti istituito con decisione 69/414/CEE⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria di cui all'allegato.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:

a) estratti di caffè, i prodotti, più o meno concentrati, ottenuti mediante estrazione dal caffè torrefatto, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base e:

i) contenenti i principi solubili e aromatici del caffè,

ii) contenenti eventualmente gli oli non solubili provenienti dal caffè, tracce di altri elementi non solubili provenienti dal caffè, nonché elementi non solubili non provenienti dal caffè o dall'acqua di estrazione;

b) estratti di cicoria, i prodotti, più o meno concentrati, ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente d'estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base.

Ai sensi della presente direttiva, si intende per cicoria il prodotto, in grani o in polvere, ottenuto dalle radici di *cichorium intybus* L., non utilizzate per la produzione di cicoria witloof, opportuna-⁽¹⁾ GU n. C 83 dell'11. 10. 1973, pag. 19.⁽²⁾ GU n. C 37 del 1. 4. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

mente pulite, seccate e torrefatte con aggiunta o meno di piccole quantità di oli o di grassi alimentari e/o di zuccheri e/o di melassi, e che possono contenere tracce di elementi insolubili non provenienti dalla cicoria.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché i prodotti di cui all'allegato possano essere messi in commercio soltanto se rispondono alle definizioni e alle norme contenute nella presente direttiva e nel suo allegato.

2. Le miscele di estratti di caffè e di estratti di cicoria nonché gli estratti di miscele di caffè torrefatto e di cicoria torrefatta possono essere immessi in commercio solo a condizione che tali prodotti rispondano:

- mutatis mutandis, alle definizioni previste nell'allegato, e
- alle disposizioni dell'articolo 4, qualora siano solidi o in pasta.

Articolo 3

1. Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato si possono impiegare soltanto materie prime sane e di qualità leale e mercantile.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione:

- determina l'elenco e i criteri di purezza dei solventi che possono essere utilizzati per la decaffeinazione dei prodotti di cui all'allegato, punto 1, nonché i tenori massimi dei residui di detti solventi;
- fissa il tenore massimo di elementi insolubili dei prodotti di cui all'allegato, punto 1.

3. Gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio l'uso di antiagglomeranti:

- per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettera a), quando sono utilizzati nelle macchine automatiche ed esplicitamente etichettati come tali;
- per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, lettera a).

Articolo 4

1. I prodotti solidi o in pasta di cui all'allegato, se sono presentati in confezioni individuali di peso nominale compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi, possono essere messi in commercio al dettaglio solo con i seguenti pesi nominali:

50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg e multipli del chilo.

2. Gli Stati membri possono tuttavia, nel loro territorio:

- vietare le confezioni individuali di 250 g, purché ammettano quelle di 300 g,
- ammettere le confezioni individuali di 150 g per un periodo transitorio di quattro anni dalla notifica della presente direttiva.

Articolo 5

Le denominazioni di cui all'allegato sono riservate ai prodotti ivi previsti e devono essere usate in commercio per designarli.

Articolo 6

1. Le sole indicazioni obbligatorie da apporre sulle confezioni, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti di cui all'allegato, in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile, sono le seguenti:

- a) la denominazione loro riservata conformemente all'articolo 5;
- b) l'aggettivo « decaffeinato » per gli estratti di caffè, a condizione che il tenore di caffeina anidra contenuta nell'estratto in questione sia, in peso, pari o inferiore allo 0,3 % della materia secca derivante dal caffè;
- c) fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di etichettatura di prodotti alimentari, per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettera c), e punto 2, lettera c), all'occorrenza la menzione « torrefatto agli zuccheri » o « conservato con gli zuccheri », a seconda dei casi, con l'intesa che se viene impiegato un solo tipo di zuccheri, questo venga indicato con la sua denominazione specifica;
- d) — per i prodotti solidi o in pasta, il peso nominale espresso in chilogrammi o in grammi, purché i prodotti non siano di peso inferiore a 5 g, nel caso dei prodotti considerati nell'allegato, punto 1, lettere a) e b), e a 8 g nel caso dei prodotti considerati nell'allegato, punto 2, lettere a) e b);
 - per i prodotti liquidi, il volume nominale espresso in litri, centilitri o millilitri;
 - per i prodotti presentati in preimballaggi costituiti da due o più confezioni individuali contenenti ciascuna la medesima quantità nominale dello stesso prodotto, la quantità nominale contenuta in ciascuna confezione individuale e il numero totale di tali confezioni. Queste indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale delle confezioni individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità nominale contenuta in ogni confezione individuale può essere chiaramente vista dall'esterno;

- per i prodotti presentati in preimballaggi costituiti da due o più confezioni individuali, non considerati come unità di vendita, la quantità nominale totale ed il numero totale di tali confezioni;
- e) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito all'interno della Comunità.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative alla misurazione e all'indicazione del peso nominale e del volume nominale, si applicano le disposizioni nazionali in materia.

Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzato nella Comunità l'uso delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D della direttiva 71/354/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/770/CEE⁽²⁾, l'indicazione del peso nominale o del volume nominale del contenuto espressi in unità di misura del sistema internazionale è accompagnata, qualora l'Irlanda e il Regno Unito lo richiedano per i prodotti commercializzati nel loro territorio, dall'indicazione del peso nominale o del volume nominale del contenuto espressi in equivalenti unità di misura del sistema imperiale, calcolati in base ai seguenti tassi di conversione:

- 1 g = 0,0353 ounce (avoirdupois),
- 1 ml = 0,0352 fluid ounce,
- 1 kg = 2,205 pounds,
- 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono

- a) ammettere che l'aggettivo « concentrato » accompagni la denominazione solo dei prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettera c), che soddisfino inoltre ai seguenti requisiti: il tenore di materia secca proveniente dal caffè è, in peso, inferiore o pari al 55 % e superiore al 25 %; rispetto al prodotto finito, il risultato della moltiplicazione del tenore di materia secca proveniente dal caffè, per la quantità di caffè verde utilizzata per 0,960 kg di materia secca proveniente dal caffè, è pari o superiore ad 1;
- b) esigere, per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere b) e c), l'indicazione:
 - o del tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del prodotto finito,
 - o del peso di caffè verde utilizzato per 1 chilo di prodotto in pasta o per 1 litro di prodotto finito liquido;

- c) esigere che nel caso delle menzioni previste dal paragrafo 1, lettera c), il termine « zuccheri » venga sostituito dall'elencazione, con le rispettive denominazioni, dei vari tipi di zuccheri impiegati;
- d) mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione:
 - di un elenco degli ingredienti,
 - dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti nazionali,
 - del paese d'origine; tale menzione non può tuttavia essere richiesta per i prodotti fabbricati all'interno della Comunità.

4. Fatta salva la direttiva 76/211/CEE⁽³⁾, se i prodotti di cui all'allegato sono confezionati in recipienti di peso pari o superiore a 5 kg e non sono messi in commercio al dettaglio, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), possono eventualmente figurare solo sui documenti di accompagnamento.

5. Fatta salva la direttiva 76/211/CEE, gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni prescritte in tale paragrafo.

Tuttavia, gli Stati membri possono vietare nel loro territorio il commercio dei prodotti di cui all'allegato, se le indicazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non figurano nella lingua o nelle lingue nazionali o ufficiali sul recipiente o sull'etichetta o, nel caso di cui al paragrafo 4, sui documenti d'accompagnamento.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni utili affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, conformi alle definizioni e alle norme previste nella presente direttiva, non sia ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica;
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva;
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.

Articolo 8

Le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui alla presente direttiva saranno stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

Articolo 9

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione 69/414/CEE, in appresso denominato il « comitato », viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema di cui trattasi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, allo scadere del termine di tre mesi dalla presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 10

L'articolo 9 si applica per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data alla quale il comitato è stato

consultato per la prima volta, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 11

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati all'esportazione fuori della Comunità.

Articolo 12

1. Entro un anno dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano la loro legislazione conformemente alla direttiva stessa e ne informano immediatamente la Commissione.

La legislazione così modificata è applicata in modo

— da ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva, due anni dopo la sua notifica;

— da vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, tre anni dopo la sua notifica; tale periodo è portato per l'Irlanda ed il Regno Unito, per quanto riguarda l'articolo 4, fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzato nella Comunità l'uso delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, della direttiva 71/354/CEE.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di vietare la fabbricazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva, due anni dopo la sua notifica.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

ALLEGATO

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

1. Estratti di caffè disciplinati dalla presente direttiva

a) « Estratto di caffè » o « estratto di caffè solubile » o « caffè solubile » o « caffè istantaneo »

L'estratto di caffè in polvere, granuli, scaglie, tavolette o altra forma solida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore, in peso, al 96 %, ottenuto da una quantità di caffè verde, utilizzata al momento della fabbricazione, pari ad almeno 2,3 kg per 1 kg di prodotto finito.

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione.

b) « Estratto di caffè in pasta »

L'estratto di caffè, presentato in forma pastosa, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè compreso, in peso, tra il 70 % incluso e l'85 % incluso, ottenuto da una quantità di caffè verde, utilizzata al momento della fabbricazione, pari ad almeno 2,3 kg per 0,960 kg di materia secca proveniente dal caffè nel prodotto finito.

Il prodotto può contenere soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione.

c) « Estratto di caffè liquido »

L'estratto di caffè presentato in forma liquida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè compreso, in peso, tra il 15 % incluso e il 55 % incluso, ottenuto da una quantità di caffè verde, utilizzata al momento della fabbricazione, pari ad almeno 2,3 kg per 0,960 kg di materia secca proveniente dal caffè nel prodotto finito.

Esso può contenere soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o meno, in proporzione non eccedente il 12 % in peso.

2. Estratti di cicoria disciplinati dalla presente direttiva

a) « Estratto di cicoria » o « cicoria solubile » o « cicoria istantanea »

L'estratto di cicoria in polvere, grani, scaglie, tavolette, o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore, in peso, al 96 %.

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 %.

b) « Estratto di cicoria in pasta »

L'estratto di cicoria presentato in forma pastosa, il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria, in peso, è compreso tra il 70 % incluso e l'85 % incluso.

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1 %.

c) « Estratto di cicoria liquido »

L'estratto di cicoria presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca solubile proveniente da cicoria, in peso, è compreso tra il 16 % incluso e il 50 % escluso.

Esso contiene soltanto gli elementi provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 25 % in peso.
